

Contratto integrativo provinciale per i dipendenti da alberghi, pensioni e locande della provincia di Pesaro e Urbino

Il giorno 26 maggio 1977 in Pesaro, presso la sede della Associazione dei Commercianti e del Turismo della Provincia di Pesaro e Urbino

tra

l'Unione Provinciale della Associazione degli Albergatori della Provincia

e

la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL e la UILAMT-UIL Provinciali si è proceduto all'aggiornamento del Contratto integrativo provinciale al C.C.N.L. per i dipendenti da alberghi, pensioni e locande 14.7.1976

Art. 1 - Le retribuzioni mensili sono quelle contenute nel prospetto allegato.

Per i minori e gli apprendisti le riduzioni sono quelle previste dal C.C.N.L.

Nei confronti del personale esterno con buona conoscenza di lingue, in aggiunta alle retribuzioni stabilite verrà riconosciuto un compenso di L. 4.500 mensili.

Art. 2 - L'indennità di contingenza, a partire dal 1.2.1975, verrà applicata in base ai valori mensili del punto determinati dall'accordo nazionale per la applicazione della scala mobile al settore alberghiero.

Art. 3 - Il valore mensile di L. 15.000, di cui L. 10.500 per vitto e L. 4.500 per alloggio, è stato incorporato nella retribuzione base, fermo restando la sua detrazione in caso di godimento.

Art. 4 - Il personale extra verrà compensato come segue negli alberghi di I e II categoria: chef de rang L. 14.500, cameriere L. 13.000, commis L. 11.500.

Negli alberghi di categoria inferiore, nelle pensioni e nelle locande, le suddette cifre verranno diminuite del 5 per cento.

I compensi sopra indicati verranno maggiorati

del 20 per cento nei confronti del personale assunto con specifico incarico di caposervizio.

Art. 5 - Nei confronti di tutto il personale assunto per prestare la sua opera nel periodo stagionale, le retribuzioni di cui all'art. 1 verranno maggiorate dell'8 per cento e rimarranno invariate per tutta la stagione.

Viene inoltre stabilito che la liquidazione dei ratei di 13^a e 14^a mensilità, ferie e premio fine lavoro, nei confronti del solo personale stagionale, possa essere effettuato mensilmente e congiuntamente alla retribuzione.

Art. 6 - La Commissione Paritetica provinciale è costituita ai sensi del C.C.N.L. per i compiti demandati dal medesimo contratto nazionale. Per le spese di rappresentanza contrattuale, nonché per quelle relative al funzionamento della Commissione Paritetica, sarà anticipata dagli albergatori della Provincia la cifra di L. 5.000 per ogni dipendente in forza al 31 luglio di ciascun anno. Di tale cifra L. 4.000 saranno poste a carico del dipendente e L. 1.000 resteranno a carico dell'albergatore.

Il versamento delle somme riscosse sarà effettuato da ogni singola azienda entro il 5 agosto sul c/c postale 15/8831 intestato: Organizzazione Sindacali Lavoratori - Pesaro.

Art. 7 - Le condizioni di miglior favore, riconosciute nei confronti dei singoli lavoratori, restano salve e quindi continuano ad avere efficacia.

Art. 8 - Il presente contratto entra in vigore il 1^o maggio 1977 ed avrà la stessa durata del contratto nazionale di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto

ALCUNE PRINCIPALI NORME DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

APPRENDISTATO - Nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 15 e non superiore ai 20, salvo quanto disposto dalla legge sull'età minima per ammissioni al lavoro nelle attività non industriali e per lavori leggeri.

L'apprendistato avrà la durata massima di 12 mesi, ridotta a 3 mesi per i giovani che abbiano frequentato con profitto, superando le relative prove d'esame, corsi di formazione professionale organizzati da Istituti o Scuole Alberghiere riconosciuti.

La retribuzione spettante agli apprendisti, resta così fissata:

- primi tre mesi: 60 per cento della retribuzione prevista per la categoria alla quale l'apprendista è assegnato;
- da oltre tre mesi e fino a sei mesi: 70 per cento della retribuzione sopra indicata;
- oltre i sei mesi: 90 per cento della retribuzione anzidetta.

L'orario di lavoro degli apprendisti non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali, salve le limitazioni previste dalla legge sulla tutela dei fanciulli e degli adolescenti (da 15 a 18 anni: 40 ore settimanali; inferiori ai 15 anni 35 ore settimanali).

ORARIO DI LAVORO - A decorrere dal 1° gennaio 1977 l'orario settimanale di lavoro è di 41 ore per tutto il personale.

LAVORO STRAORDINARIO - E' quello prestato oltre le 41 ore settimanali ed è consentito nei limiti di due ore giornaliere con un massimo di 30

ore mensili e di 260 annuali. Il lavoro straordinario è compensato con la maggiorazione del 30 per cento se diurno, del 60 per cento se notturno, sulla quota oraria della retribuzione (stipendio o salario, indennità di contingenza e aumenti periodici di anzianità) che si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 178.

FESTIVITA' - In occasione delle festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre) e delle festività infrasettimanali (Capodanno, Epifania, S. Giuseppe, Lunedì dopo Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, S. Stefano, Patrono del luogo) sarà riconosciuto il seguente trattamento economico:

- qualora il personale non presti la sua opera, maturerà il diritto a percepire la normale retribuzione;
- qualora invece presti la sua opera verrà riconosciuta oltre la normale retribuzione, una retribuzione straordinaria maggiorata del 20 per cento. La maggiorazione del 20 per cento non verrà applicata per le festività sopresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, Ognissanti) e per le festività nazionali spostate alla domenica (2 giugno, 4 novembre).

Nel caso in cui le festività nazionali o infrasettimanali vengano a coincidere con il periodo in cui il lavoratore sia assente dal servizio per riposo settimanale, malattia infortunio, gravidanza o puerperio, dovrà essergli corrisposta la retribuzione per la festività stessa senza alcuna maggiorazione.

Raggrup- pamenti	QUALIFICHE	ALBERGHI ANNUALI (1)	ALBERGHI STAGIONALI			
			Retribuz. mensile	Rateo 13°-14° Ferie	Premio fine lavoro	Totale mensile
1 Sup.	Direttore	303.138	437.296	109.324	39.243	585.863
	Alberghi di 3°, 4° cat., pensioni e locande	287.981	420.926	105.231	37.652	563.809
I	Vice direttore - Vice direttore amministr. - Capo del personale Alberghi di 3°, 4° cat., pensioni e locande	263.624 205.443	394.620 380.385	98.655 95.096	35.094 33.710	528.369 509.191
	Capo servizi amministrativi - Capo servizio personale - Capo ricevimento - 1° portiere - 1° Maitre d'hotel - Capo cuoco - 1° governante - Responsabile impianti tecnici	236.671 224.837	365.511 352.731	91.378 88.182	32.264 31.022	489.153 471.935
III	1° segretario - Cassiere - Economo - Impiegato addetto all'am- ministrazione del personale senza capo - Controllo ammini- strativo - Corrispondente con tre lingue - Segretario ricevi- mento e cassa - Portiere unico - Maitre unico - 1° guarda- robiera consegnataria - 2° maitre d'hotel - 1° barman - Cuoco unico - Sotto capo cuoco - Governante unica - Capo operaio con funzioni di assistenza e coord.	222.071	339.946	84.986	29.779	454.711
	idem inferiore 18 anni	196.969	300.635	75.158	26.284	402.077
	Alberghi di 3°, 4° cat., pensioni e locande	210.967	327.953	81.988	28.613	438.554
	idem inferiore 18 anni	187.121	289.999	72.499	25.249	387.747
IV	Segretario (corrispondente) - Impiegato add. a macchine elettro- contabili - Magazziniere consegnatario - Capo centralinista idem inferiore 18 anni	198.602 180.200	314.599 282.525	78.649 70.631	27.314 24.523	420.562 377.679
	Alberghi di 3°, 4° cat., pensioni e locande	188.672	303.874	75.968	26.272	406.114
	idem inferiore 18 anni	171.190	272.794	68.198	23.577	364.569
	Guardarobiera unica consegnataria - 2° portiere - Portiere di notte - Cuoco capo partita - Chef de rang sala, piani, vini, trinciatori - 2° governante - Barman - Capo lavandaio - Di- spensiere, Cantiniere e caffettiere - Capo garage - Capo giardiniera - Operaio specializzato	198.602	314.599	78.649	19.960	413.208
	idem inferiore 18 anni	180.200	282.525	70.631	17.920	371.076
	Alberghi di 3°, 4° cat., pensioni e locande	188.672	303.874	75.968	19.198	399.040
	idem inferiore 18 anni	171.190	272.794	68.198	17.229	358.221
	Centralinista - Impiegato d'ordine addetto amm.ne personale, al controllo amm.vo, al ricevimento cassa ed alla segreteria - Cassiere bar ristorante - Telescrivente - Stenodattilografo con funzioni di segreteria	188.869	296.396	74.099	25.545	396.040
idem inferiore 18 anni	172.045	272.520	68.130	23.550	364.200	
Alberghi di 3°, 4° cat., pensioni e locande	179.426	286.198	71.549	24.553	382.300	
idem inferiore 18 anni	163.443	263.229	65.807	22.647	351.683	
Portiere turnante - Cameriere di sala non qualificato	188.869	296.396	74.099	18.667	389.162	
idem inferiore 18 anni	172.045	272.520	68.130	17.210	357.860	
Alberghi di 3°, 4° cat., pensioni e locande	179.426	286.198	71.549	17.943	375.690	
idem inferiore 18 anni	163.443	263.229	65.807	16.550	345.586	

Raggrup- pamenti	QUALIFICHE	ALBERGHI ANNUALI (1)	ALBERGHI STAGIONALI			
			Retribuz. mensile	Rateo 13 ^a -14 ^a Ferie	Premio fine lavoro	Totale mensile
VI	Addetto al controllo merci e movimento personale - Dattilografo	181.659	288.610	72.152	24.788	385.550
	idem inferiore 18 anni	165.448	265.395	66.348	22.857	354.600
	Alberghi di 3 ^a , 4 ^a cat., pensioni e locande	172.576	278.800	69.700	23.834	372.334
	idem inferiore 18 anni	157.176	256.461	64.115	21.989	342.565
	Caffettiere - Dispensiere - Cantiniere unico - Magazziniere non consegnatario con funzioni operaie - Operaio ausiliario ad- detto ad una o più mansioni - Marinaio di salvataggio - Conduttore con lingue - Postino con lingue - Pulitore lava- tore a secco - Lavandaio unico - Capo stiratrice, cucitrice, rammendatrice o unica - Dipendente unico di albergo - Auti- sta, giardiniere, barista	181.659	288.610	72.152	18.114	378.876
	idem inferiore 18 anni	165.448	265.395	66.348	16.703	348.446
	Alberghi di 3 ^a , 4 ^a cat., pensioni e locande	172.576	278.800	69.700	17.417	365.917
	idem inferiore 18 anni	157.176	256.461	64.115	16.069	336.645
VII	Facchino di notte - Guardiano notturno - Guardia giurata - Cameriere ai corrieri - Lavandaio - Conduttore senza lingue - Addetto alle cabine telefoniche - Garagista - Rammendatrice, cucitrice, stiratrice - Commis di cucina, piani, sala, bar, banco bar, self-service e tavola calda - Cameriere/a ai piani - Facchino ai piani e addetto ai saloni e bagaglio - Aiuto di portineraia - Caffettiere, cantiniere, dispensiere	175.859	280.878	70.219	17.565	368.662
	idem inferiore 18 anni	159.247	257.965	64.491	16.175	338.631
	Alberghi di 3 ^a , 4 ^a cat., pensioni e locande	167.066	271.381	67.845	16.890	356.116
	idem inferiore 18 anni	151.285	249.366	62.341	15.565	327.272
VIII	Addetto al monta vivande - Facchino di cucina - Personale di fatica addetto alle dotazioni di sala, cucina, office e magaz- zino - Commissioniere - Vetturista - Ascensorista - Vestia- rista - Addetto al mangano ed alla stiratura con apparecchi automatici - Personale di fatica	165.698	269.904	67.476	16.785	354.165
	idem inferiore 18 anni	150.484	248.502	62.125	15.503	326.130
	Alberghi di 3 ^a , 4 ^a cat., pensioni e locande	157.413	260.956	65.239	16.149	342.344
	idem inferiore 18 anni	142.960	240.375	60.093	14.926	315.394

(1) Alla retribuzione va aggiunta l'indennità di contingenza.